

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2018, n. 40-7741

**Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifica della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018, recante disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (“regolamento orizzontale”), disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune;

in particolare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 ha ridefinito le regole di condizionalità rispetto al precedente periodo di programmazione, classificando i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in funzione delle rispettive finalità, all'interno di tre ambiti principali: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;

i CGO costituiscono requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale, e che le BCAA richiedono un uso sostenibile dei terreni coltivati e una gestione delle superfici ritirate dalla produzione volta a evitare rischi di degrado;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1698/2005;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alle risorse e alla loro distribuzione nell'anno 2014 e ha modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nel 2014;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha stabilito norme integrative al regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha integrato talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

il decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, ha definito in ultimo il quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizionalità;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 102-7428 del 3/8/2018 ha revocato la deliberazione di Giunta n. 25-5411 del 24/7/2017, riferita al precedente decreto ministeriale in materia di condizionalità (D.M. n. 2490/2017), e ha definito sulla base del citato decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 gli impegni di condizionalità applicabili a livello regionale, comprendenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

nell'allegato 1 alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 102-7428 del 3/8/2018, nel paragrafo riguardante la BCAA6, è indicato che l'abbruciamento dei residui colturali del riso, consentito dal citato decreto ministeriale n. 1867/2018 in deroga al divieto previsto dalla regola generale, deve avvenire nella provincia di Vercelli secondo le regole stabilite dal relativo regolamento provinciale, il quale prevede che in particolare che l'abbruciamento sia vietato nel periodo compreso fra il 15 dicembre e il 1° marzo dell'anno successivo;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5805 del 20/10/2017, avente per oggetto <<Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009.>>, al punto e) dell'Allegato 3 (Prime misure strutturali previste dall'accordo di Bacino Padano 2017), prevede il divieto di combustione all'aperto dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

la determinazione dirigenziale n. 463 del 31/10/2017, recante <<Attuazione di misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo.>>, prevede all'allegato 3 che, in attuazione del “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, i sindaci possano ammettere deroghe al periodo di divieto di combustione all'aperto dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), in tutti i casi previsti da tale articolo, in presenza di:

- emergenze fitosanitarie, secondo le modalità e per i soli territori, colture e periodi indicati dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte;
- suoli asfittici individuati dal Settore Fitosanitario, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta e non sia praticabile l'allontanamento delle paglie;

ritenuto necessario modificare la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 102-7428 del 3/8/2018, che ha definito in ultimo le regole di condizionalità applicabili a livello regionale, allo scopo di:

- uniformare il periodo di divieto di abbruciamento dei residui colturali del riso considerato ai fini della condizionalità con il periodo individuato dalla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5805 del 20/10/2017 per il divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale;
- tenere conto di eventuali deroghe concesse a livello locale, in conformità alla citata determinazione dirigenziale n. 463 del 31/10/2017, a causa di emergenze fitosanitarie o per la presenza suoli asfittici;
- adottare a livello regionale, nell'ambito della condizionalità, le regole basilari contenute nel regolamento provinciale di Vercelli per l'abbruciamento di stoppie e paglie di riso al di fuori del periodo di divieto, al fine prevenire potenziali danni all'ambiente e alle persone; dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102-7428 del 3/8/2018, che ha definito in ultimo le regole di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, di apportare le modifiche allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Modifiche all'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale n. 102-7428 del 3/8/2018, avente per oggetto: <<Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalita' in attuazione del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018. Revoca della DGR n. 25-5411 del 24/7/2017>>**

(...)

**BCAA6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

(...)

#### **Deroghe**

Il terzo e quarto capoverso:

<< Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21/2013, recante norme di attuazione della legge 21/11/2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati, pascolivi cespugliati.

Riguardo alla deroga 1 che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;

- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi entro le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.>>

sono sostituiti dai seguente capoversi:

<< Riguardo alla deroga 1 che ammette la bruciatura delle stoppie e delle paglie per le superfici investite a riso - ai fini della condizionalità si applica il divieto di abbruciamento delle stoppie e delle paglie di riso nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo, in coincidenza con il periodo di divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali di cui all'Allegato 3, punto e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5805 del 20/10/2017, avente per oggetto <<Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009.>>.

In conformità alla determinazione dirigenziale n. 463 del 31/10/2017, recante <<Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo.>>, sono fatte salve eventuali deroghe al divieto di abbruciamento concesse dagli Enti locali competenti per territorio, in presenza di:

- emergenze fitosanitarie, secondo le modalità e per i soli territori, colture e periodi indicati dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte;
- suoli asfittici individuati dal Settore Fitosanitario, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta e non sia praticabile l'allontanamento delle paglie.

In ogni caso l'abbruciamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia, con obbligo di esaurirsi entro le ore 17.00 (o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale);
- ad una distanza superiore a ml. 100 dal limite delle carreggiate delle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle case (ad eccezione delle case sparse abitate dai proprietari e conduttori di fondi), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiali infiammabili o combustibili;

- il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

L'abbruciamento può riguardare, giornalmente:

- per le aziende agricole con una dimensione inferiore a 100 ha, una superficie non superiore ai 5 ettari;
- per le aziende agricole con una dimensione superiore a 100 ha, una superficie non superiore un ventesimo della superficie aziendale totale.

Il proprietario o conduttore del fondo che ha provocato la combustione (nei limiti ed alle condizioni sopra indicate) deve essere sempre presente nella zona interessata fino al totale esaurimento dell'abbruciamento, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme, al fine di mantenerne il controllo più assoluto e per evitare danni ambientali o qualunque altra conseguenza pregiudizievole a persone e cose.>>